

RAPPORTO  
della Commissione delle Petizioni  
sul messaggio 17 marzo 1972 concernente la domanda di grazia  
presentata da Ulisse Bontà, Locarno

(dell'11 agosto 1972)

La vostra Commissione ha esaminato con attenzione la domanda di grazia del signor Bontà, studiando accuratamente l'incarto dal quale ha pur dedotto che, specie per la prima condanna, il fatto di essersi messi in banda nel delinquere, rappresentava una certa pericolosità sia per la società che per la proprietà.

Il modo e il genere di furti perpetrati, tranne gli ultimi due dovuti all'aggiungersi alla banda di un esperto del furto venuto espressamente dall'Italia, rappresentavano più delle bravate che non dei veri mestieranti del furto. Si tratta sempre di furti di merce incostudita e spesso per loro irrealizzabile e mai si verificarono ricatti, minacce o ricorso alle armi.

Per non ripeterci con il messaggio, nel quale gli estremi della domanda di grazia sono convenientemente illustrati, diremo che tali motivi risultano pure alla nostra Commissione che ne ha preso atto.

Naturalmente le due successive condanne a 10 giorni e a 2 mesi di detenzione subite successivamente dal Bontà, sia pure per aver partecipato marginalmente a ricettazione o aiutato a smerciare merce proveniente da furto, oggetto per altro della domanda di grazia, stanno a dimostrare che se pur accertamente il Bontà si è distanziato dal primitivo agire, forse non è stato completamente estraneo ad altre malefatte.

In sostanza, noi siamo chiamati a preavvisare la domanda di grazia sulla sospensione condizionale della pena di 14 mesi per la condanna subita dal Bontà in data 19 novembre 1965, revocatagli a seguito delle due successive condanne nel periodo di prova in data 7 settembre 1971.

Pur considerando la gravità e la continuità delle infrazioni commesse dal Bontà, la Commissione ha fermato la propria attenzione sul preavviso favorevole alla grazia del giudice Gastone Luvini della Corte di assisi di Lugano che in base alla modifica del Codice penale svizzero del 18 marzo 1971 nel modificato art. 38 cpv. 4 si legge:

« Se durante il periodo di prova, il liberato commette un reato per il quale è condannato senza sospensione condizionale a una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, l'Autorità competente ne ordina il ricollocamento nello stabilimento. Se il liberato è condannato a una pena più mite o a una pena con sospensione condizionale, l'Autorità competente può prescindere dal ricollocamento ».

Al caso concreto, pur constatando che l'Autorità competente, non ha potuto prescindere dall'ordine di ricollocamento in casa di pena e tenuto però calcolo che il petente, da quanto ci risulta dagli atti conduca una vita molto più ordinata, specie dopo il matrimonio e la paternità, nonchè il combiamento di compagnie e di domicilio e stia passando dalla esperienza negativa dei suoi trascorsi ad un pur difficoltoso ma graduale e proficuo inserimento nella società, la vostra Commissione a grande maggioranza preavvisa favorevolmente la domanda di grazia e

invita voi pure, onorevoli Consiglieri, a fare un atto di clemenza di fronte a questo cittadino.

Anche la distanza nel tempo della condanna (oltre 7 anni) e le catastrofiche conseguenze economiche e psichiche vanno pur considerate e sono state prese come elementi di giudizio.

*Per la Commissione delle Petizioni :*

L. Pagani, relatore

Bettosini — Calderari — Canevascini F. — Luisoni — Mattei — Pellandini — Pollini — Terribilini-Fluck